

APPELLO 10/2011
“Tangone Cup”
Circolo Nautico Andora
4 dicembre 2011
ITA 541 c/ ITA 52804

Regola 91 del Regolamento di regata ISAF - Il Comitato per le proteste è un organo collegiale che non può essere costituito da un giudice unico.

Regole 61.2 e 63.5 del Regolamento di regata ISAF - Una protesta che non identifichi l'incidente, compreso dove e quando sia avvenuto, è viziata da una invalidità insanabile.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Piero Occhetto e Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti) con Anna Maria Bonomo (uditore), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello proposto dall'imbarcazione ITA 541 contro la decisione adottata il 4 dicembre 2011 dal Comitato per le Proteste della Regata “Tangone Cup” organizzata dal Circolo Nautico Andora, con la quale è stato squalificato dalla terza prova per violazione della Reg. 31 per aver toccato una boa.

I motivi di appello sono due e precisamente nell'ordine :

- 1) Nel modulo di protesta era stato indicato come luogo dell'incidente il secondo giro di poppa, mentre in sede di udienza il protestante ITA 52804 modificava il contenuto della protesta asserendo che i fatti contestati erano avvenuti nel corso del primo giro di poppa e ciò in violazione della Reg. 61.2 (b).
- 2) Il Comitato per le Proteste era composto da un solo Giudice e ciò in violazione della Normativa Ufficiali di Regata ed Arbitri 2011.

Sia l'appellato che il Presidente, componente unico del Comitato per le proteste, hanno fatto pervenire le loro osservazioni, confermando i fatti.

Preliminarmente la Giuria d'Appello è tenuta a valutare se il Comitato per le Proteste fosse regolarmente costituito, e ciò è da escludersi in quanto non solo la normativa FIV, ma lo stesso Regolamento di regata ISAF, prevede che a decidere sulla protesta sia un Comitato e non una sola persona.

Inoltre la Giuria d'Appello rileva che in ogni caso la protesta doveva essere ritenuta inammissibile, in quanto la Reg. 61.2 specifica che l'unico dettaglio che deve essere rispettato prima dell'udienza è il punto (b), ossia la descrizione dell'incidente, compreso tempo e luogo ove avvenuto, mentre gli altri dettagli possono essere completati prima o durante l'udienza.

Dal modulo di protesta il luogo dell'incidente viene indicato, in due punti, al 2° giro di poppa, così come nella descrizione. Poi la "parte riservata alla giuria" contiene alla voce "La protesta scritta o la richiesta identificano l'incidente" la seguente annotazione . " *Sì con errore*".

Appare evidente che il requisito b della Reg. 61.2 non è stato rispettato in quanto è stato indicato in maniera errata e, a differenza della espressa previsione riguardante i requisiti a, c e d, non può essere regolarizzato successivamente (v. caso 2007/7) . Pertanto emerge l'invalidità della relativa protesta, in base alla regola 63.5.

L'appello pertanto deve essere sotto ogni profilo accolto

P.Q.M.

la Giuria d'Appello, in accoglimento dell'appello presentato da ITA 451, annulla la decisione del 4 dicembre 2011 del Comitato per le Proteste della Regata "Tangone Cup" e, in applicazione della Reg. 71.2, dichiara invalida l'originaria protesta, disponendo che il Comitato Organizzatore provveda ad apportare le conseguenziali modifiche sia alla classifica della prova che alla classifica generale dell'indicata regata.

Così deciso in Alassio il 10 marzo 2012

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale